


**Grafico 2**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per settore**



### 1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

*Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.*

*Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.*

*In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:*

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

*Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:*

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


*Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.*

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2017, risulta che, dei n. 62 casi esposti, 26 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

**Tabella 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**  
**(dati al 31 dicembre 2017)**

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	1
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	9
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
<b>Totale</b>	<b>26</b>

**Grafico 3**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Ripartizione per tipologia di impatto finanziario**




#### 1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2017.

Alla data del 31 dicembre 2017, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2017, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 5 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 6 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 6 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

**Grafico 4**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Evoluzione della situazione del II semestre 2017**



#### 1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati il settore "Trasporti" con 2 procedure, nonché i settori "Appalti", "Giustizia" e "Lavoro e affari sociali" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

**Tabella 5**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi avviati nel II semestre 2017**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Giustizia</i> 2017/4069	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia	MM	No
<i>Trasporti</i> 2017/2124	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No
<i>Appalti</i> 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	MM	No
<i>Trasporti</i> 2017/0475	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	MM	No

#### 1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2017

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 6. In particolare:

- 4 procedure sono transitate alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura. Si precisa che 3 di esse vi sono pervenute muovendo dalla fase della messa in mora e una di esse da quella della messa in mora complementare;
- 2 procedure sono transitate alla fase del primo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Di esse, una vi è pervenuta dalla fase del parere motivato, l'altra da quella del parere motivato complementare.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno". Nell'ambito di essa, la Commissione ha contestato il fatto per cui l'operatore "Società Autostrada Tirrenica" (SAT) – cui l'ANAS aveva già attribuito una "concessione" di costruzione e gestione di un'autostrada, avente durata fino al 31/10/2028 - in data 11/04/2009 aveva ottenuto, dalla stessa ANAS, la proroga automatica di essa concessione sino al 31/12/2046. Di seguito, la medesima società - per ovviare alla lesione del principio della concorrenza, verificatasi con la succitata proroga automatica della concessione di cui sopra - si era impegnata a subaffidare la realizzazione della tratta "Rosignano-Civitavecchia" ad operatori selezionati mediante procedure rispettose del predetto principio. Tale impegno, tuttavia, non è stato osservato. Quindi: ove l'Amministrazione interessata, in esito al pronunciamento della Corte di Giustizia UE cui la Commissione si è rivolta, dovesse risolvere la concessione esistente con la SAT - onde riattribuire il contratto ad un nuovo affidatario – potrebbe essere costretta a sostenere i costi legali di eventuali contenziosi aperti dalla SAT medesima.

**Tabella 6**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2017**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Agricoltura</i> 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	PM	No
<i>Energia</i> 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No
<i>Salute</i> 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	PM	No
<i>Trasporti</i> 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	RC	No
<i>Appalti</i> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC	Sì

#### 1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2017

*La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.*

*Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.*

*Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.*

Nel I semestre del 2017, la Commissione europea ha archiviato 6 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, nessuna risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, atteso che:

- circa la procedura n. 2014/4253 “Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”, si precisa quanto segue: nell'ambito della stessa procedura, la Commissione europea ha chiesto che il “contributo” richiesto dall'Italia ai cittadini di stati esterni alla UE – ai fini del rilascio, in loro favore, del permesso di “soggiorno di lungo periodo” – fosse ridotto da € 200,00 ad € 100,00. L'Italia ha provveduto a tale decurtazione tramite il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017. In esso Decreto, comunque, è stato precisato che le attività finanziate, sino all'emanazione del Decreto stesso, con gli importi eliminati, saranno in prosieguo di tempo sostenute con le risorse messe a disposizione del Ministero dell'Interno a legislazione vigente. Non si verifica, pertanto, un aumento degli oneri finanziari.

**Tabella 7**  
**Procedure di infrazione a carico dell'Italia**  
**Casi archiviati nel II semestre 2017**

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	No
<i>Affari interni</i> 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari interni</i> 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	No
<i>Ambiente</i> 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	No
<i>Ambiente</i> 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	No
<i>Tutela del consumatore</i> 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	No

#### 1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si considera che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura

successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di “gravità” e di “dissuasività” utilizzati nel calcolo della “penale”. A differenza di quest’ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di “durata”.

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, in quanto commisurato all’efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall’esposizione che precede, l’inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l’irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E’ pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l’adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla

sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

- a) € 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 30.112.500 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività);

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”. Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
  - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche

messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

- a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;
- c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;
- d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.

In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all'Italia di corrispondere all'Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”. Tale procedura è pervenuta allo stadio della “messa in mora” ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l'impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Atteso che una “messa in mora” ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione aveva deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Tuttavia, il fatto che in data 10 dicembre 2015 la Commissione abbia deciso di sospendere tale “decisione di ricorso”, unitamente all'avvenuto recupero del 56% del totale degli aiuti da restituirsì, lascia ragionevolmente pensare che la Commissione stessa non sia determinata, almeno per il momento, a chiedere alla Corte di Giustizia UE l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Circa l’ammontare degli aiuti ancora da recuperarsi, con nota del 30/04/2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane.

Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Finora, lo Stato italiano ha già accreditato al bilancio UE la somma di Euro 16.533.000,00 a titolo della penale dovuta per il primo semestre, nonché Euro 6.252.000,00 a titolo della penale dovuta per il secondo semestre. In data 6/03/2015, la Commissione ha determinato l'ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.